

## **I diritti fondamentali nella società multiculturale: il contributo della sociologia del diritto.**

Questo intervento intende evidenziare il contributo offerto dalla sociologia del diritto alla riflessione sulla tematica dei diritti fondamentali e, nello specifico, dei diritti umani nelle società globali e multiculturali.

In effetti, come ci ricorda Noberto Bobbio, i diritti umani sono, indubabilmente, un fenomeno sociale e se si può individuare un compito specifico della sociologia del diritto, lo si può fare proprio in relazione alla stretta connessione esistente tra nascita ed evoluzione dei diritti e trasformazione della società<sup>1</sup>.

La tematica è diventata centrale nell'ambito della sociologia giuridica ed importanti studi e ricerche hanno progressivamente colmato la lacuna inizialmente da molti segnalata<sup>2</sup>.

La teorizzazione sull'evoluzione dei diritti dell'uomo, oggetto soprattutto della riflessione filosofica o giuridica, si è arricchita grazie all'analisi dei "processi" che hanno riguardato ed attraversato, nel corso dei secoli, il movimento dei diritti umani. I processi individuati sono sostanzialmente quattro<sup>3</sup>.

In primo luogo, il processo di "positivizzazione" in cui i diritti, nati come bisogni, sono stati, a seguito di un processo di rivendicazione politica che coincide storicamente con le rivoluzioni borghesi di fine '700, codificati nelle norme e nelle leggi positive.

Il processo di codificazione rappresenta e concretizza il passaggio da una concezione morale e naturale del diritto al diritto positivo,

---

<sup>1</sup> N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, p. 73.

<sup>2</sup> Sul tema si legga: V. FERRARI, *Giustizia e diritti umani. Osservazioni sociologico-giuridiche*, FrancoAngeli, Milano 1997; L. PANNARALE, *Giustiziabilità dei diritti. Per un catalogo dei diritti umani*, FrancoAngeli, Milano 2002.

<sup>3</sup> G. PECES-BARBA, *Teoria dei diritti fondamentali*, a cura di V. Ferrari, Giuffrè, Milano 1993, pp.129 ss..

concretizza e rende operativa la connessione tra legge e diritti fondamentali nello Stato di Diritto.

In secondo luogo, il processo di “generalizzazione” o “universalizzazione” per il quale i diritti naturali, costituzionalmente riconosciuti, sono stati effettivamente estesi a tutti gli individui e a tutti i gruppi sociali, senza distinzione alcuna<sup>4</sup>.

Tale processo è stato poi seguito dalla fase dell'internazionalizzazione nell'ambito del quale i diritti umani, riferiti alla sfera transnazionale, sono diventati oggetto di tutela e protezione internazionale imponendo anche il mutamento delle politiche economiche, culturali e sociali (le politiche welfariste del secondo dopoguerra).

Infine, il processo di specificazione (o di moltiplicazione per specificazione), intimamente connesso al processo di differenziazione delle complesse società moderne, nel quale i diritti reclamati in nome dell'uguaglianza malgrado le differenze (di razza, di sesso, di religione) fra i singoli sono rivendicati come diritti ad un trattamento particolare in corrispondenza delle differenze fra gli individui.

Questa specificazione è avvenuta sia rispetto al genere, sia rispetto alle fasi della vita, sia tenendo conto delle differenti condizioni psico-fisiche e sembra porsi in contrasto con il processo di universalizzazione dei diritti<sup>5</sup>.

In questo senso si osserva quello che Vincenzo Ferrari definisce “il paradosso dei diritti fondamentali” poiché, da un lato, essi integrano un movimento che per definizione è universale, transnazionale o globale, dall'altro lato, sono espressione di quel processo di moltiplicazione per specificazione che tende al “diseguagliamento”<sup>6</sup>.

Non a caso il processo di moltiplicazione nel suo aspetto di specificazione ha spinto alcuni sociologi del diritto ad individuare una

---

<sup>4</sup> Si pensi, a questo proposito, ai diritti di partecipazione politica: al suffragio censitario e all'esclusione delle donne dal diritto di voto.

<sup>5</sup> Esempio significativo è il movimento per i diritti della donna che ha conosciuto una prima fase universalizzante, a seguito della quale alle donne sono stati riconosciuti gli stessi diritti degli uomini, ed una seconda fase specificativa in virtù del quale le donne chiedono un trattamento differenziato in virtù delle differenze biologiche, culturali e sociali. La legislazione in tema di pari opportunità è il frutto di questo processo.

<sup>6</sup> V. FERRARI, *Lineamenti di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 315-317.

quarta “generazione” di diritti, accanto a quelle teorizzate da Marshall, o quinta se ci riferisce alla classificazione di Bobbio<sup>7</sup>.

Accanto ai diritti civili, politici e sociali, cioè, si teorizza l’esistenza di un’ulteriore generazione di diritti, caratterizzata dalla protezione delle diverse posizioni individuali e collettive cui si riconosce titolo ad un trattamento non già uguale malgrado le diversità, ma differenziato in ragione delle diversità<sup>8</sup>.

I “nuovi diritti”, che potrebbero essere definiti “diritti all’identità” sono quei diritti reclamati contro l’alienazione e l’omogeneizzazione in nome delle particolarità etniche, sessuali, religiose, anagrafiche o psico-fisiche, ma non tanto al fine di eliminare una disuguaglianza ritenuta ingiusta, bensì per difendere, ed in alcuni casi, esaltare una differenza: non si tratta più del diritto di essere come gli altri ma di essere altri.

Questo significa che ogni individuo o gruppo sociale che si ritenga portatore di uno *status* particolare può legittimamente rivendicare una posizione giuridicamente distinta: anche nel lessico comune oltre che in quello giuridico non si parla più di esseri umani ma di uomini e donne, anziani e fanciulli, liberi e detenuti, cittadini e immigrati, sani e malati, eterosessuali e omosessuali, soggetti inclini a scelte personali, culturali o religiose qualitativamente differenziate<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> B. T. H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, a cura di P. MARANINI, Editrice Torinese, Torino 1976; N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, op. cit. Bobbio riferisce la quarta generazione dei diritti al campo delle manipolazioni genetiche, della bioetica e delle nuove tecniche di comunicazione. Le innovazioni scientifiche e tecnologiche, in effetti, hanno influito notevolmente sul quadro dei diritti fondamentali e si tratta di un’influenza destinata a permanere nel futuro. Così, sembrerebbe sia emersa una nuova categoria di diritti che ha già trovato riconoscimenti in documenti internazionali e sovra-nazionali, in Costituzioni e leggi statali. La Carta europea dei diritti fondamentali, per esempio, ha dato cittadinanza e rango di diritti fondamentali alle nuove situazioni emerse nella dimensione bioetica e informatica. In particolare all’art. 3 sancisce e difende il diritto all’integrità della persona nel campo della medicina e della biologia.

<sup>8</sup> In tal senso: V. FERRARI, *Giustizia e diritti umani. Osservazioni sociologico-giuridiche*, op. cit., pp. 145-153; A. LA SPINA, *Cittadinanza, diritti e stato regolatore*, in *Conflitti e diritti nella società transnazionale* a cura di V. FERRARI, P. RONFANI, S. STABILE, FrancoAngeli, Milano 2001, pp. 99 ss..

<sup>9</sup> Questa tendenza trova riconoscimento normativo in molteplici documenti approvati dagli organismi internazionali. Si pensi, ad esempio, alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959), alla Dichiarazione dei diritti delle persone handicappate (1975) o alla Dichiarazione dei diritti del minorato mentale (1971).

Questi “nuovi diritti” non si riferiscono più all’uomo-cittadino, all’uomo-essere umano, bensì alle immagini frammentate in cui il soggetto si è dissolto.

Se i valori centrali della modernità, dall’Illuminismo in poi, erano stati la generalità, l’astrattezza, la razionalità e l’universalismo, oggi la proliferazione dei “discorsi sociali” e la sensibilità al multiculturalismo decostruiscono il “soggetto unico di diritto” e mettono sotto accusa ogni pretesa universalistica delle previsioni normative<sup>10</sup>.

Se, infatti, lo Stato di diritto era riuscito a garantire l’uguaglianza (formale) di tutti i cittadini di fronte alla legge attraverso la geniale invenzione della “persona giuridica” grazie alla quale tutti i cittadini possono essere liberi ed uguali nonostante le differenze esistenti tra loro, lo Stato sociale aveva contribuito a frantumare quella “maschera” prendendo in considerazione le diverse condizioni sociali e differenziando gli interventi in relazione alle situazioni specifiche.

D’altra parte, il “chiunque” delle codificazioni, il “cittadino” delle costituzioni, se ha rappresentato un prezioso luogo discorsivo e un efficace meccanismo per l’inclusione di nuovi soggetti, oggi, nell’era globale e dei flussi migratori, non sembra più in grado di rispondere alle nuove richieste che, sempre più, esigono risposte differenziate.

Quando parliamo di multiculturalismo, infatti, ci riferiamo allo sviluppo di quelle comunità e minoranze formatesi soprattutto in seguito ai processi migratori globali. La novità di questa situazione consiste nel fatto che alcuni gruppi definiti su base etnica o religiosa, che prima esistevano solo nella sfera privata, acquisiscono oggi “un’evidenza” pubblica al punto da ridiscutere la loro appartenenza ad una data società nazionale.

Queste minoranze costringono le democrazie occidentali, dunque, a riflettere su se stesse e a trasformarsi al fine di riconoscere i diritti culturali, indissolubilmente legati ai diritti politici e al concetto di cittadinanza, così come in altri momenti storici si sono trasformate per riconoscere i diritti economici e sociali di tutti i cittadini<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Sul nuovo diritto globale: G. TEUBENER, A. RUFINO (a cura di), *Il diritto policontesturale: prospettive giuridiche nella pluralizzazione dei mondi sociali*, La Città del Sole, Napoli 1999.

<sup>11</sup> I flussi migratori innescano un processo di cambiamento strutturale delle nostre società e rivelano la contraddizione esistente nella persistente dissociazione tra la figura di “persona” e “cittadino”: l’integrazione necessaria nelle società multiculturali

È la stessa nozione di cittadinanza che viene sfidata dalla richiesta di un numero crescente di soggetti non appartenenti alle maggioranze autoctone occidentali di diventare cittadini *pleno jure* dei paesi dove vivono e lavorano. A queste “maggioranze” viene rivolta la richiesta di un riconoscimento “multietnico” non solo dei diritti individuali dei cittadini immigrati ma delle identità collettive di minoranze culturalmente molto diverse<sup>12</sup>.

Se è vero che l’odierna configurazione del rapporto tra Stati nazionali e globalizzazione dei mercati finanziari e dell’economia appare incerta e problematica, è, altresì, vero che le autorità statali svolgono un ruolo incisivo rispetto alla funzione del controllo del territorio e della popolazione<sup>13</sup>.

In questa prospettiva, lo Stato detiene l’opportunità politica di attivare o meno meccanismi d’inclusione sociale trasformando delle persone in carne ed ossa in non-persone e viceversa<sup>14</sup>.

Qualche anno fa non avrebbe avuto senso porsi il problema della poligamia maschile, dell’esposizione di simboli religiosi nelle scuole, della richiesta degli islamici di celebrare il Ramadan o di costruire luoghi di culto<sup>15</sup>.

---

non può prescindere dal riconoscimento dei diritti politici agli stranieri quali diritti fondamentali.

<sup>12</sup> Si tratta di quei diritti che Kymlicka definisce diritti *polietnici* che avrebbero lo scopo di aiutare i gruppi etnici e le minoranze religiose ad esprimere la loro particolarità e l’orgoglio culturale. Il rischio, però, è che il progressivo riconoscimento di questi diritti spinga verso la creazione di nuove e pericolose forme di comunitarismo. La rivendicazione di questi diritti, infatti, pone la questione, spinosa e complessa, dell’intreccio fra diritto all’identità culturale e libertà personale che, spesso, si configura come un conflitto tra un diritto collettivo e il diritto/libertà del singolo di non subire le tradizioni culturali del gruppo sociale di appartenenza. Sono questioni che attengono principalmente ad un piano politico-normativo e per un approfondimento sul tema si rimanda a: W. KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, il Mulino, Bologna 1999.

<sup>13</sup> È come se alla de-nazionalizzazione dell’economia si accompagnasse la forte ri-nazionalizzazione delle politiche del controllo sociale e dell’immigrazione. A questo proposito: S. SASSEN, *Fuori controllo. Mercati finanziari contro stati nazionali: come cambia la geografia del potere*, il Saggiatore, Milano 1998, pp. 83 ss..

<sup>14</sup> In questo senso: A. DAL LAGO, *Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 1999.

<sup>15</sup> A ben guardare la recente sentenza della Corte di Strasburgo sulla rimozione del crocefisso dalle aule di tutte le scuole pubbliche va nella direzione di un livellamento delle differenze in nome della laicità dello stato e del principio di non-discriminazione assimilabile alla scelta del legislatore francese del 2004 che ha vietato l’esposizione

Basterebbe pensare, per avere un'idea sulla conflittualità crescente nelle società plurali e multiculturali, che negli ultimi anni si sono moltiplicate in molti paesi europei le manifestazioni contro la costruzione di moschee e contro quel fenomeno che è stato definito l'islamizzazione dell'Europa.

L'Austria ha recentemente approvato una legge per vietare la costruzione dei minareti e, nel novembre del 2009, anche in Svizzera è passato a maggioranza assoluta il referendum di modifica costituzionale che va nella stessa direzione. L'Olanda, paese noto per le aperture nei confronti della comunità islamica, negli ultimi tempi e dopo l'omicidio del regista Theo Van Gogh, si appresta a ribaltare il suo orientamento politico.

Anche in Italia aumentano le polemiche sul tema e il partito della Lega Nord ha già cominciato a raccogliere le firme per la presentazione di un referendum simile a quello proposto in Svizzera<sup>16</sup>.

E ancora. Negli ultimi vent'anni gli omosessuali sono riusciti a conquistare alcuni importanti diritti sul fronte delle unioni civili: fino a poco tempo fa i matrimoni tra persone appartenenti allo stesso sesso e la rivendicazione dei "diritti sessuali" non avrebbe impegnato l'agenda politica dei principali paesi europei attirando l'attenzione dell'opinione pubblica<sup>17</sup>.

---

nei luoghi pubblici di simboli religiosi vistosi come il velo islamico, la kippà ebraica e le grandi croci cristiane.

<sup>16</sup> Sul tema è stato di recente pubblicato un contributo importante: S. ALLEVI, *Conflicts over mosques in Europe: policy issues and trends*, Alliance Publishing Trust, NEF, 2009. Il testo fornisce una mappa completa delle moschee presenti in 14 paesi europei e analizza i motivi per i quali l'apertura di luoghi di culto islamici è quasi sempre accompagnata da grandi tensioni e conflitti.

<sup>17</sup> In Danimarca già dal 1989 è possibile ufficializzare l'unione tra persone dello stesso sesso; in Norvegia tale diritto esiste dal 1993; nel 1994 le unioni omosessuali sono regolarizzate in Svezia; dal 1996 in Islanda è consentito registrare tali unioni; con i Pactes civiles de solidarietà in Francia dal 1999 gli omosessuali uniti in matrimonio hanno gli stessi diritti dei coniugi eterosessuali; dal 2001 in Germania una legge regola la vita in comune tra omosessuali e lo stesso accade in Finlandia (dal 2001), in Belgio (dal 2003), in Gran Bretagna (2004) e nel Lussemburgo; dal 2001 in Olanda il nuovo diritto di famiglia contempla matrimoni gay e adozioni; infine, di recente, anche la legislazione spagnola e svizzera si sono mosse in questa direzione.

La nuova società multietnica, multireligiosa e multiculturale e “multisessuale”, dunque, risulta definita dalla differenza piuttosto che dall’eguaglianza e vede emergere una nuova generazione di diritti<sup>18</sup>.

È nel campo culturale, quindi, che prendono forma i principali conflitti oggi.

D’altronde, è a partire dagli anni sessanta del Novecento che prende forma una vera e propria svolta culturale, un *revival etnico* che, dopo la caduta delle Ideologie, ha portato alla ribalta la tematica dell’identità e dell’appartenenza culturale<sup>19</sup>.

La radicalizzazione dei movimenti autonomistici e/o separatisti in molti paesi europei e la nascita dei federalismi all’interno di stati nazionali, l’emersione degli etno-nazionalismi in seguito all’implosione dell’URSS e con effetti a catena sugli ex paesi satelliti, il moltiplicarsi degli scontri etnici in Africa e in Asia, sono fatti che testimoniano dell’importanza assunta dall’etnicità nell’era globale.

Sempre più di frequente, infatti, ci si imbatte nella doppia tematica della globalizzazione e della frammentazione e da molti autori viene rilevato come il processo di globalizzazione sia un fenomeno in tensione costante con quello della frammentazione (o localizzazione) che le si oppone sia in termini di tendenza alla disgregazione, all’autarchia e all’isolamento, sia in termini di separatismo etnico-nazionalistico e d’integrazione regionale<sup>20</sup>.

I diritti culturali con i problemi connessi alla loro rivendicazione ed al loro riconoscimento hanno assunto, dunque, una tale importanza da far pensare che il pensiero sociale (sociologico) vada riformulato di conseguenza.

Da più parti si sottolinea la necessità di adottare un nuovo paradigma interpretativo per comprendere ed analizzare le dinamiche della società contemporanea: un paradigma, appunto, culturale, in luogo del paradigma politico o sociale<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup>La compresenza di contenuti culturali differenti che caratterizzano le società multietniche è riconducibile al paradigma sociologico del pluralismo giuridico: tale approccio mira a cogliere i diversi sistemi normativi ed istituzionali che orientano i comportamenti all’interno dei gruppi sociali.

<sup>19</sup>A. D. SMITH, *Il revival etnico*, Il Mulino, Bologna 1984; in tal senso anche V. CESAREO, *Società multietniche e multiculturalismi*, Vita e Pensiero, Milano 2002.

<sup>20</sup>Sul tema: S. FARIELLO, *Globalizzazione, frammentazione, conflitti: la dimensione globale dei processi di decentramento*, in *Rivista Italiana di Conflittologia*, n. 3, AIC, Benevento 2007.

<sup>21</sup>In questo senso si veda l’ultimo lavoro di A. TOURAINE, *La globalizzazione e la fine del sociale*, il Saggiatore, Milano 2008, pp. 11-16 e pp. 190-196.

Se ai primordi della nostra modernizzazione si è ragionato sui fatti sociali sostanzialmente in termini politici – ordine, sovranità, nazione, rivoluzione, potere – e dopo la rivoluzione industriale si sono sostituite le categorie politiche con quelle economiche e sociali – classi sociali, profitto, disuguaglianza e redistribuzione – oggi, i concetti che possono aiutarci ad interpretare la società globale sono quelli di identità, differenza, appartenenza.

Anche l'attenzione della normativa internazionale sul tema è rilevante: molteplici Dichiarazioni e Convenzioni, soprattutto negli ultimi trent'anni, sono state stipulate con l'obiettivo di ribadire l'importanza della diversità culturale intesa quale fattore di sviluppo individuale e collettivo, quale valore da riconoscere e difendere per la pacifica convivenza tra gli uomini.

Tali diritti troverebbero una formulazione ed un riconoscimento normativo nell'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'ONU nel 1966 lì dove si legge che “in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”.

Nel 1982 la Conferenza di Città del Messico sulle politiche culturali promossa dall'UNESCO, oltre a definire la cultura come “complesso di caratteristiche distintive spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali che attengono a una società o a un gruppo sociale”, riconobbe che uno sviluppo equilibrato può essere assicurato solo considerando i fattori culturali parte integrante delle strategie di sviluppo.

Dando seguito a queste indicazioni, l'UNESCO promosse il Decennio mondiale per lo sviluppo culturale (1988-1997), con i seguenti obiettivi: riconoscere la dimensione culturale dello sviluppo, affermare ed arricchire le identità culturali, ampliare la partecipazione alla vita culturale e promuovere la cooperazione culturale internazionale<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> In questi dieci anni sono stati avviati più di 1200 progetti che hanno coinvolto quasi tutti i paesi del mondo a livello governativo e non-governativo. Nel 1992, è stata istituita una Commissione mondiale sulle culture e lo sviluppo, che ha concluso i suoi lavori alla fine del 1995 con la redazione di un rapporto sulle interazioni tra cultura e sviluppo. Nel 1998, poi, si tenne a Stoccolma la Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali per lo sviluppo, con lo scopo principale di tradurre in pratica le idee



L'esito naturale di questo percorso sta nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità culturali approvata nel 2005 dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi. La diversità culturale è definita come un carattere fondante l'umanità, come il comune patrimonio dell'umanità e, di conseguenza, bene prezioso al pari di altri beni economici. "Solo in un mondo che afferma e sostiene diversi stili di vita, diverse concezioni dell'esistenza" - si legge nel preambolo - "è possibile creare una società sicura e pacifica, a tutti i livelli di governo".

Nei 35 articoli di cui la Convenzione consta, più volte è ribadito questo concetto che è, al tempo stesso, la principale finalità del documento approvato, così come gli altri obiettivi sono individuati nel dialogo interculturale, nel rispetto e nella tolleranza di costumi e tradizioni diverse e nella cooperazione internazionale.

Nella Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992, si legge che "le persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche hanno diritto di beneficiare della loro cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare il loro linguaggio, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza o qualsiasi altra forme di discriminazione". (art. 2, par.1).

Tutto questo testimonia che nell'era della globalizzazione cresce l'attenzione verso le minoranze etniche, religiose e linguistiche che vivono all'interno di un singolo territorio nazionale ed aumentano le dichiarazioni normative internazionali a favore della protezione e della difesa della diversità culturale.

La valutazione degli interessi ed il soddisfacimento dei bisogni diversificati che emergono dal corpo sociale è la sfida imposta dalla globalizzazione alle società multiculturali e ad un diritto sociologicamente inteso, un diritto che segue il mutamento sociale e ne dipende<sup>23</sup>.

---

contenute nel rapporto elaborato dalla Commissione. La Conferenza ha adottato, il 2 aprile 1998, il Piano d'Azione sulle politiche culturali per lo sviluppo.

<sup>23</sup> L. M. FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, il Mulino, Bologna 1978.

## Riferimenti bibliografici

S. Allevi, *Conflicts over mosques in Europe: policy issues and trends*, Alliance Publishing Trust, NEF, 2009.

N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990

V. Cesareo, *Società multiethniche e multiculturalismi*, Vita e Pensiero, Milano 2002.

A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 1999.

S. Fariello, *Globalizzazione, frammentazione, conflitti: la dimensione globale dei processi di decentramento*, in Rivista Italiana di Conflittologia, n. 3, AIC, Benevento 2007.

V. Ferrari, *Giustizia e diritti umani. Osservazioni sociologico-giuridiche*, FrancoAngeli, Milano 1995.

Id., *Lineamenti di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2002

L. M. Friedman, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, il Mulino, Bologna 1978.

W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale*, il Mulino, Bologna 1999.

A. La Spina, *Cittadinanza, diritti e stato regolatore*, in *Conflitti e diritti nella società transnazionale*, a cura di V. Ferrari, P. Ronfani, S. Stabile, FrancoAngeli, Milano 2001.

B. T. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, a cura di Paolo Maranini, Editrice Torinese, Torino 1976.

L. Pannarale, *Giustiziabilità dei diritti. Per un catalogo dei diritti umani*, FrancoAngeli, Milano 2002.

G. Peces Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, a cura di V. Ferrari, Giuffré, Milano 1993.

S. Sassen, *Fuori controllo, mercati finanziari contro stati nazionali: come cambia la geografia del potere*, Il Saggiatore, Milano 1998.

A. D. Smith, *Il revival etnico*, Il Mulino, Bologna 1984.

Teubner G., Rufino A., (a cura di), *Diritto policontesturale: prospettive giuridiche nella pluralizzazione dei mondi sociali*, La Città del Sole, Napoli 1999.

Alain Touraine, *La globalizzazione e la fine del sociale*, Il Saggiatore, Milano 2008.